



agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità
Immobiliare
Area Servizi Catastali
Ufficio Coordinamento e Verifiche Catastali

	Alle Direzioni Regionali	LORO SEDI
Roma,		
Prot. n°	Agli Uffici Provinciali	LORO SEDI
Allegati		
Rif. nota del	e, p.c.	
Prot. n°	Alla Direzione Centrale Audit	SEDE

Oggetto: Processi ad alta valenza fiscale - Elenchi fabbricati art. 2 comma 36 D.L. 262/06, convertito dalla Legge n. 286/06 – Assenza di tipo mappale.

Continuano a pervenire quesiti in merito alle modalità procedurali da seguire nel caso in cui, nell'ambito dei processi in esame, si rilevino fabbricati correttamente censiti al Catasto Edilizio Urbano, ma non riportati nella mappa del Catasto Terreni, ovvero nell'abbozzo della mappa urbana, quando ovviamente non sia giacente un atto di aggiornamento cartografico non trattato.

Preliminarmente si ricorda che, nell'ipotesi di fabbricato esattamente descritto al Catasto Edilizio Urbano, ma non risultante in cartografia, il titolare dei diritti reali non è tenuto alla presentazione del tipo mappale al Catasto Terreni, qualora il fabbricato sia stato dichiarato precedentemente al 04/11/1969, data di entrata in vigore della legge 1/10/1969, n. 679.

In particolare, nel caso di fabbricati presenti nell'archivio censuario del Catasto Edilizio Urbano, ma non in cartografia, per i quali sono soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della ruralità, il medesimo obbligo non sussiste qualora trattasi di immobili dichiarati precedentemente al 1/7/2001, data di entrata in vigore delle nuove modalità di censimento dei fabbricati rurali previste dal D.M. 2/1/98, n. 28.

Per i fabbricati iscritti al Catasto Edilizio Urbano o ampliati dopo le suddette date, Codesti Uffici, verificato che il tipo mappale non sia stato effettivamente prodotto, provvederanno all'aggiornamento della mappa, con le modalità previste dalla procedura operativa n. 120 del 28/02/2008, recuperando la geometria del fabbricato

dall'abbozzo della mappa urbana, ovvero dalla foto aerea, ed inserendo, nell'archivio censuario del catasto terreni, alle particelle interessate una specifica annotazione non di stadio "geometria da verificare". Ove necessaria, sarà eseguita contestualmente la registrazione alla partita speciale 1 "Area di enti urbani e promiscui".

Ai soggetti interessati si comunicherà che l'aggiornamento d'ufficio della mappa è stato operato con tali modalità speditive invitandoli, nel loro stesso interesse, alla presentazione del tipo mappale di aggiornamento per una più aderente rappresentazione cartografica.

In caso di inadempienza, codesti Uffici provinciali si asterranno da ogni ulteriore iniziativa ed in particolare dall'attività di accertamento d'ufficio con addebito degli oneri e tributi.

Qualora, nell'ambito dei suddetti accertamenti, si dovesse rilevare un'indebita accettazione di documenti di aggiornamento al Catasto Edilizio Urbano, privi del tipo mappale quando dovuto, da parte di personale dell'Ufficio ancora in servizio, il Dirigente dell'Ufficio dovrà adottare i provvedimenti di competenza ed in particolare ogni utile azione affinché dette inadempienze non abbiano più a verificarsi.

IL DIRETTORE
(Franco Maggio)

